

**REGOLAMENTO RECANTE NORME PER LA DISCIPLINA, LA COSTITUZIONE E LA  
DISTRIBUZIONE DEGLI INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE DI CUI ALL'ART. 113  
DEL D. LGS. 50/2016**

**ART. 1**

**FINALITA' DEL PRESENTE REGOLAMENTO**

1. Il presente Regolamento definisce i criteri e le modalità di costituzione del fondo di cui all'art. 113 comma 2 del D. Lgs. 50/2016, nonché disciplina l'accantonamento, la ripartizione e la liquidazione degli incentivi di cui al successivo comma 3 del citato D. Lgs. per funzioni tecniche svolte dai dipendenti in ruolo dell'Ente e riferite agli appalti di lavori, servizi e forniture come meglio precisato ai successivi Artt. 2 e 3.
2. L'istituto incentivante trova applicazione se e nei limiti in cui l'incarico interno esoneri l'ente dal dispendio di risorse derivante dal ricorso ad appalto di servizi tecnici e amministrativi per il conseguimento della medesima professionalità, procurando un vantaggio economico in termini di minore spesa e garantendo l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti.
3. Il presente Regolamento è applicabile alle procedure i cui bandi o avvisi, con i quali si indice una gara, sono pubblicati dalla data di entrata in vigore del D. Lgs. 50/2016.

**ART. 2**

**COSTITUZIONE E QUANTIFICAZIONE DEL FONDO DI CUI ALL'ART. 113 COMMA 2  
DEL D. LGS 50/2016**

1. Il fondo in oggetto è costituito da una somma non superiore al 2,0% (due per cento) dell'importo posto a base di gara (compresi eventuali oneri di sicurezza), al netto di IVA e altre somme a disposizione, relativamente a:
  - Lavori;
  - Servizi comportanti la nomina del Direttore dell'esecuzione<sup>1</sup>;
  - Forniture comportanti la nomina del Direttore dell'esecuzione<sup>1</sup>;

inseriti nella programmazione dell'Ente ai sensi dell'art. 21 del D. Lgs. 50/2016 e per i quali vengano affidate le attività indicate al successivo art. 3 a personale dipendente dell'Ente.

L'unica eccezione è costituita dal principio generale espresso dalla Corte dei Conti sezione regionale di controllo per l'Emilia-Romagna con deliberazione n. 11/2021, per il quale, a fronte di eventi oggettivamente non programmabili, non può escludersi l'ipotesi di appalti non inseriti nella programmazione, segnatamente al ricorrere di circostanze eccezionali ed imprevedibili, purché, ovviamente, sussista quella finalizzazione all'interesse pubblico che garantisce il rispetto del

---

<sup>1</sup> Ai sensi delle Linee Guida ANAC n° 3 approvate con delibera 138 del 21.02.2018, par. 10.2, la nomina del Direttore dell'esecuzione negli appalti di forniture e servizi è richiesta per:

- prestazioni di importo superiore a 500.000 €;
- interventi di particolare complessità sotto il profilo tecnologico;
- prestazioni che richiedono pluralità di competenze;
- interventi caratterizzati dall'utilizzo di componenti o processi innovativi o per i quali sono richieste elevate prestazioni in termini di funzionalità;
- prestazioni che impongono il coinvolgimento di unità organizzative diverse da quelle che hanno curato l'affidamento.

principio costituzionale del buon andamento, circostanza questa che dovrà trovare riscontro in una motivazione rafforzata dei provvedimenti amministrativi che danno vita alla procedura.

2. Le risorse finanziarie che alimentano il fondo in oggetto derivano dai quadri economici a base d'appalto di lavori, servizi e forniture come sopra specificati, e sono modulate sull'importo posto a base di gara  $I_c$  applicando ad esso la seguente aliquota  $A\%$  variabile come segue, da un minimo dell'1.40% a un massimo del 2.00%:

A)  $A\% = 2.00$  se  $I_c \leq 1$  M€ per lavori o  $I_c \leq 0.15$  M€ per servizi e forniture;

B.1)  $A\% = -0.006x^2 + 0.012x + 1.994$  se  $1 \text{ M€} \leq I_c \leq 11 \text{ M€}$  per lavori

B.2)  $A\% = -\frac{8}{30}x^2 + 0.08x + 1.994$  se  $0.15 \text{ M€} \leq I_c \leq 1.65 \text{ M€}$  per servizi e forniture;

dove  $x = I_c / 1.000.000$ ;

C)  $A\% = 1.4$  per  $I_c \geq 11.0$  M€ per lavori o  $I_c \geq 1.65$  M€ per servizi e forniture.

3. Non concorrono alla costituzione del fondo gli interventi relativi a:

- a. lavori, forniture e servizi eseguiti senza la predisposizione di uno specifico progetto o capitolato da attuare redatto a termini di legge;
- b. lavori, forniture e servizi per i quali l'affidamento avvenga in forma diretta e, comunque, con modalità diverse dalla procedura di gara o in generale di procedura di selezione comparativa, mentre vengono ricompresi i casi in cui vi sia selezione comparativa;
- c. lavori, forniture e servizi affidati mediante il ricorso alle centrali di committenza.

4. In caso di lavori o di prestazioni di servizi a natura mista (gestione calore, global service etc.), l'importo da porre a riferimento per il calcolo della quota di alimentazione del fondo è pari a quello a base d'appalto al netto dei costi energetici (fornitura di energia elettrica, gas metano, ecc.).

5. Il 20 % (venti per cento) delle risorse del fondo in oggetto, ad esclusione delle risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, è destinato all'acquisto da parte dell'Ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli; una parte delle risorse può essere utilizzata per l'attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori.

6. Il Responsabile di Area deve indicare, in sede di predisposizione o variazione del Bilancio di propria competenza, gli accantonamenti preventivi relativi al Fondo e deve individuare i progetti che contribuiscono al fondo stesso.

7. Ai sensi del D. Lgs. 113/50 comma 3, l'80% (ottanta per cento) delle risorse del fondo in oggetto è destinato all'incentivazione di funzioni tecniche come specificato al successivo Art. 3.

### ART. 3

#### QUANTIFICAZIONE E GESTIONE DELLE QUOTE DI INCENTIVAZIONE DI CUI ALL'ART. 113 COMMA 3 DEL D. LGS 50/2016 E FATTISPECIE AMMISSIBILI

1. Per ogni singolo affidamento di lavoro, servizio o fornitura alimentante il fondo di cui all'Art. 2, l'80% (ottanta per cento) della relativa quota, così come quantificata in conformità a quanto previsto al citato articolo, è destinato all'incentivazione dello svolgimento da parte di personale dell'Ente delle funzioni tecniche riferite al singolo affidamento ed inerenti le attività di:
  - programmazione della spesa per investimenti;
  - verifica preventiva dei progetti;
  - predisposizione e controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici;
  - Responsabile Unico del Procedimento;
  - direzione dei lavori e direzione dell'esecuzione;
  - collaudo tecnico amministrativo, certificato di regolare esecuzione, verifica di conformità;
  - collaudo statico.
2. L'importo dell'incentivo è indicato nel quadro economico dell'intervento cui si riferisce e non è soggetto ad alcuna rettifica per effetto degli eventuali ribassi conseguiti in sede di appalto.
3. Ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. rr) della Legge 11/2016, sono escluse dall'incentivazione le attività di progettazione.
4. In base al principio di diritto enunciato dalla Corte dei Conti nell'adunanza del 21.12.2018, gli incentivi per funzioni tecniche previsti dall'art. 113 del D. Lgs. 50/2016 possono essere riconosciuti, nei limiti previsti dalla norma, anche in relazione agli appalti di manutenzione straordinaria e ordinaria di particolare complessità; al riguardo, devono intendersi "di particolare complessità" quegli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria per i quali intervengono le seguenti condizioni, nessuna esclusa:
  - a) è previsto un progetto esecutivo oggetto di verifica ai sensi dell'art. 26 comma 4 lett. a) b) c) del Dlgs 50/2016;
  - b) l'affidamento avviene con le modalità previste agli artt. 60, 61, 62, 63, 64 del D.Lgs. 50/2016 o comunque previo espletamento di procedura comparativa, con esclusione quindi degli affidamenti in forma diretta;
  - c) si renda necessaria l'emissione del certificato di regolare esecuzione o del certificato di collaudo tecnico amm.vo.

Sono sempre esclusi i lavori di manutenzione ordinaria finanziati sulla parte corrente del bilancio.

A titolo esemplificativo e non esaustivo si riportano alcune casistiche di lavori di manutenzione ordinaria/straordinaria incentivabili:

- appalti inerenti edifici di cui alla DGR 1661/2009 "Approvazione elenco categorie di edifici di interesse strategico e opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile ed elenco categorie di edifici e opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso";
- appalti relativi a lavori e/o impianti su immobili vincolati ai sensi del Dlgs 42/2004;

- appalti che prevedono la rimozione di elementi contenenti amianto e/o smaltimento di rifiuti speciali;
  - appalti che prevedono la gestione delle “terre e rocce da scavo”, ai sensi dell’articolo 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164;
  - appalti per il rifacimento di tratti di barriere guard-rail con scelta della tipologia e dei punti singoli;
  - appalti per la ripavimentazione di tratti significativi di piattaforma stradale, comprensivi del reimpianto della segnaletica orizzontale;
  - appalti per il rifacimento o nuova installazione di impianti di illuminazione pubblica o impianti semaforici;
  - appalti per il rifacimento o nuova installazione di fognature stradali di smaltimento delle acque superficiali;
  - appalti per il rifacimento o consolidamento di strutture quali: ponti, opere di sostegno, opere di difesa idraulica e similari;
  - appalti che prevedono la contemporanea presenza in cantiere di più imprese;
  - appalti per il miglioramento della sicurezza sia in campo edile che stradale.
5. Le varianti in corso d’opera danno diritto di percepire un compenso aggiuntivo se e soltanto se sono riferite a lavori, comportano un’attività di verifica della relativa progettazione ed uno stanziamento di maggiori risorse rispetto alla somma posta a base d’appalto e sempre che le varianti medesime non siano originate da errori od omissioni imputabili ai dipendenti percettori dell’incentivo.
  6. Gli importi degli incentivi sono comprensivi degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell’amministrazione.
  7. È escluso dalla ripartizione del fondo il personale con qualifica dirigenziale.
  8. Per ogni affidamento ammesso a incentivo, la corresponsione del corrispondente incentivo è disposta dal Direttore dell’Area competente, sentiti i responsabili dei servizi preposti alle strutture coinvolte, previo accertamento delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti.
  9. Le quote parti dell’incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte, oppure oggetto di affidamento di incarichi esterni o svolte da personale con qualifica dirigenziale, ovvero prive del predetto accertamento, incrementano la quota del fondo di cui all’Art. 2.
  10. Ai sensi dell’art. 113, comma 3, terz’ultimo periodo del D. Lgs. 50/2016, gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell’anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l’importo del 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dallo stesso dipendente.
  11. Per ogni singolo appalto di lavori pubblici, servizi e forniture, il relativo incentivo dovrà essere impegnato con la determinazione a contrattare e previsto nel quadro economico alla voce “somme a disposizione”.
  12. Nel caso in cui, nell’espletamento di procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture, l’Ente si avvalga di una Centrale Unica di Committenza/SUA, l’incentivo spettante a quest’ultima sarà quantificato ai sensi del presente regolamento, dovrà essere impegnato con la determinazione a

contrattare dell'Ente Committente e previsto nel quadro economico alla voce "somme a disposizione".

13. Le somme eventualmente destinate alla Centrale Unica di Committenza/SUA dovranno essere trasferite con la determinazione di presa d'atto dell'aggiudicazione, una volta che questa sia divenuta efficace.

#### ART. 4

#### SOGGETTI CHE PARTECIPANO ALLA RIPARTIZIONE DELLE QUOTE DI INCENTIVAZIONE

1. Alla ripartizione delle quote di incentivazione di cui al precedente Art. 3 partecipano le figure professionali ed operative con obbligo di firma comportante assunzione diretta di responsabilità e i loro diretti collaboratori, ai sensi dell'art. 113 comma 3 del D. Lgs. 50/2016, che concorrono sia intellettualmente che materialmente, ognuno con la propria esperienza e professionalità tecnica ed amministrativa, allo svolgimento delle attività previste nel citato articolo e, più precisamente:
  - a) **Responsabile Unico del Procedimento (RUP):** Tecnico che si assume la responsabilità diretta del coordinamento generale e del controllo di tutte le fasi di programmazione, progettazione, affidamento, esecuzione e collaudo di un lavoro, servizio o fornitura, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016. Il Responsabile Unico del Procedimento è altresì la figura professionale individuata quale Responsabile dei Lavori ai sensi del D.Lgs. 81/06; le funzioni di responsabile del procedimento possono essere assunte esclusivamente da tecnico con qualifica dirigenziale ovvero, in caso di assenza di tale qualifica, da funzionario tecnico con posizione organizzativa e con idonea professionalità e anzianità di servizio in ruolo.
  - b) **Direttore dei lavori (DL):** Tecnico che si assume la responsabilità professionale dell'attività di direzione lavori e svolge quindi attività di controllo sull'esecuzione delle opere, interloquendo in modo diretto con l'Appaltatore e restando responsabile sia della corretta esecuzione rispetto a quanto previsto progettualmente e contrattualmente, sia delle eventuali proposte di variante del progetto da concordare preventivamente comunque con il responsabile unico del procedimento nel rispetto della normativa vigente dei lavori pubblici. Ai sensi dell'art. 101 comma 2 lett. d) del D.Lgs. 50/2016, il Direttore dei lavori, ove abilitato, può svolgere anche le funzioni di Coordinatore della Sicurezza in fase operativa ai sensi del D.Lgs. 81/06; il Direttore dei lavori presenza altresì alle attività di collaudo fornendo ai collaudatori ogni informazione utile sull'andamento dei lavori e, nei casi previsti dall'art. 102 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, surroga l'attività di collaudo redigendo il certificato di regolare esecuzione dei lavori. A seconda della complessità del lavoro in esecuzione e delle specifiche conseguenti esigenze, il Responsabile del Procedimento può individuare una o più delle seguenti figure da associare al Direttore dei Lavori in qualità di "collaboratore" ai sensi dell'art. 113, comma 3 del D.Lgs. 50/2016 e che, conseguentemente, assumeranno l'incarico di Direttore Operativo ai sensi dell'art.101, comma 4 del D. Lgs. 50/2016:
    - b.1. **Direttore delle opere strutturali:** Direttore Operativo che, in presenza di strutture di particolare complessità, collabora con il Direttore dei lavori assumendosi la responsabilità professionale dell'attività di controllo delle fasi di costruzione/montaggio delle strutture, come definite dalla della L. 1086/1971, ai sensi delle vigenti normative in materia, restando co-responsabile col DL della corretta esecuzione delle strutture rispetto a quanto previsto progettualmente e contrattualmente, anche in relazione alle eventuali varianti del progetto; il Direttore delle opere strutturali presenza altresì alle attività di collaudo fornendo ai collaudatori ogni informazione utile sull'andamento dei lavori.

- b.2. **Direttore delle opere architettoniche:** Direttore Operativo che, in presenza di opere di particolare complessità architettonica, collabora con il Direttore dei lavori assumendosi la responsabilità professionale dell'attività di controllo delle fasi di realizzazione delle componenti architettoniche, ai sensi delle vigenti normative in materia, restando co-responsabile col DL della corretta esecuzione rispetto a quanto previsto progettualmente e contrattualmente, anche in relazione alle eventuali varianti del progetto; il Direttore delle opere architettoniche presenza altresì alle attività di collaudo fornendo ai collaudatori ogni informazione utile sull'andamento dei lavori.
- b.3. **Direttore degli impianti elettrici:** Direttore Operativo che, in presenza di opere comprendenti impianti elettrici di particolare complessità, collabora con il Direttore dei Lavori assumendosi la responsabilità professionale dell'attività di controllo delle fasi di realizzazione degli impianti elettrici, ai sensi delle vigenti normative in materia, restando co-responsabile col DL della corretta esecuzione rispetto a quanto previsto progettualmente e contrattualmente, anche in relazione alle eventuali varianti del progetto; il Direttore degli impianti elettrici presenza altresì alle attività di collaudo fornendo ai collaudatori ogni informazione utile sull'andamento dei lavori.
- b.4. **Direttore degli impianti termotecnici:** Direttore Operativo che, in presenza di opere comprendenti impianti termotecnici di particolare complessità, collabora con il Direttore dei Lavori assumendosi la responsabilità professionale dell'attività di controllo delle fasi di realizzazione degli impianti termotecnici, ai sensi delle vigenti normative in materia, restando co-responsabile col DL della corretta esecuzione rispetto a quanto previsto progettualmente e contrattualmente, anche in relazione alle eventuali varianti del progetto; il Direttore degli impianti termotecnici presenza altresì alle attività di collaudo fornendo ai collaudatori ogni informazione utile sull'andamento dei lavori.
- b.5. **Direttore delle opere geotecniche:** Direttore Operativo che, in presenza di opere a rilevante componente geotecnica, collabora con il Direttore dei Lavori assumendosi la responsabilità professionale dell'attività di controllo delle fasi di realizzazione delle opere geotecniche, ai sensi delle vigenti normative in materia, restando co-responsabile col DL della corretta esecuzione rispetto a quanto previsto progettualmente e contrattualmente, anche in relazione alle eventuali varianti del progetto; il Direttore delle opere geotecniche presenza altresì alle attività di collaudo fornendo ai collaudatori ogni informazione utile sull'andamento dei lavori.
- b.6. **Coordinatore della sicurezza in fase esecutiva:** Direttore Operativo che, ai sensi dell'art. 101, comma 3, lett. d), secondo periodo del D. Lgs. 50/2016, assume la titolarità del coordinamento della sicurezza in fase esecutiva ai sensi del D. Lgs. n° 81/2008 e s.m.i. Tale incarico può anche essere ricoperto dal Direttore dei Lavori, ai sensi dell'art. 101 comma 3 lett. d), primo periodo del D. Lgs. 50/2016, come pure da uno qualsiasi dei direttori operativi di cui alle lettere b.1, b.2, b.3, b.4, b5.
- c) **Collaudatore Tecnico-Amministrativo:** Tecnico estraneo alle attività di Progettazione e Direzione Lavori che, nei casi previsti dall'art. 102 del D. Lgs. 50/2016, si assume la responsabilità di emettere a fine lavori il Certificato di Collaudo tecnico-amministrativo con cui si verificano i lavori e se ne certifica l'esecuzione a regola d'arte, secondo le prescrizioni tecniche progettuali e in conformità ai patti contrattuali. Nei casi in cui, ai sensi dell'art. 102 comma 2 del D. Lgs. 50/2016, il certificato di regolare esecuzione dei lavori surroga il certificato di collaudo, il ruolo del collaudatore è assunto dal Direttore dei Lavori e dai suoi collaboratori.

- d) **Collaudatore Statico:** Tecnico estraneo alle attività di progettazione e Direzione Lavori che, nei casi previsti dalla L. 1086/1971, si assume la responsabilità di emettere a fine lavori il Certificato di Collaudo Statico con cui si verificano gli elementi strutturali dell'opera e se ne certifica l'esecuzione a regola d'arte, secondo le prescrizioni tecniche progettuali e in conformità alle normative vigenti.
- e) **Collaboratori alla programmazione:** Personale che collabora con il Dirigente responsabile della programmazione triennale delle OO.PP. e della programmazione biennale delle forniture e dei servizi, nella redazione dei documenti propedeutici alla programmazione e che sottoscrivendoli, si assume la responsabilità dell'esattezza delle rilevazioni, delle calcolazioni, dei dati grafici e contabili in essi esposti, nell'ambito delle competenze e dei propri profili professionali.
- f) **Collaboratori tecnici in fase esecutiva:** Personale al quale sono affidate funzioni di Direttore Operativo diverse da quelle già indicate al punto b) e Ispettore di Cantiere ai sensi dell'art. 101 commi 4 e 5 del D. Lgs. 50/2016, che svolge attività di contabilizzazione e/o assistenza tecnica e/o presidio ai lavori, assumendosi le relative responsabilità professionali.
- g) **Verificatore:** Tecnico incaricato della verifica del progetto esecutivo ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. 50/2016, propedeutica alla validazione dello stesso da parte del RUP, che formalizza la sua attività sottoscrivendo il relativo verbale di verifica.
- h) **Responsabile delle procedure di gara:** Collaboratore amministrativo del RUP responsabile della predisposizione e del controllo delle procedure di gara, con riferimento alla redazione dei bandi e dei disciplinari di gara. Ad esso compete inoltre l'individuazione dell'eventuale personale collaboratore direttamente collegato alle procedure che, in quanto tale, accede anch'esso all'incentivazione secondo le proporzionalità nel seguito indicate.
- i) **Responsabile delle procedure di esecuzione dei contratti:** Collaboratore amministrativo del RUP responsabile dell'effettuazione di tutti i controlli e di tutti gli atti propedeutici alla sottoscrizione dei contratti. Ad esso compete inoltre l'individuazione dell'eventuale personale collaboratore direttamente collegato alle procedure che, in quanto tale, accede anch'esso all'incentivazione secondo le proporzionalità nel seguito indicate.
- j) **Collaboratori del Responsabile del Procedimento:** Dipendenti che collaborano direttamente con il Responsabile del Procedimento nelle attività ad esso affidate e diversi dai collaboratori già definiti ai precedenti punti h) e i).
- k) **Direttore dell'esecuzione:** Soggetto che assume la responsabilità diretta del controllo sull'esecuzione di un servizio/fornitura, interloquendo in modo diretto con l'affidatario e restando responsabile della corretta esecuzione del servizio/fornitura rispetto a quanto previsto contrattualmente. Ad esso compete inoltre l'individuazione dell'eventuale personale collaboratore direttamente collegato alle procedure che, in quanto tale, accede anch'esso all'incentivazione secondo le proporzionalità nel seguito indicate.
- l) **Ispettore della commessa:** Soggetto che, ove normativamente richiesto, assume la responsabilità dell'emissione, a fine servizio/fornitura, del Certificato di verifica di conformità col quale si attesta la corretta esecuzione sia sotto il profilo tecnico che amministrativo, in conformità al disciplinare di affidamento.
2. In tutti i casi, l'accezione di "collaboratore", ai fini della ripartizione degli incentivi, non può essere aprioristicamente delimitata in relazione al bagaglio professionale – tecnico o amministrativo – posseduto, ma deve necessariamente porsi in stretta relazione funzionale e teleologica rispetto alle attività da compiere. (Corte dei Conti – sezione regionale di controllo per il Veneto – delibera n. 1/2019/PAR/San Bonifacio). Stante ciò, l'individuazione di ognuno

dei collaboratori che accedono all'istituto dell'incentivazione deve essere motivatamente e strettamente messa in relazione ad ogni singolo intervento al quale l'attività del collaboratore stesso si riferisce, indicandone inoltre lo specifico profilo assunto.

3. Nell'atto di approvazione dei progetti esecutivi, ovvero dei disciplinari di affidamento di servizi o forniture, il RUP individua il numero e i nomi dei dipendenti che saranno destinatari degli incentivi di cui al presente Regolamento.

## **ART. 5**

### **TUTELA ASSICURATIVA**

1. E' onere dell'Amministrazione l'attivazione di adeguate polizze di copertura assicurativa a favore dei propri dipendenti tecnici, ai sensi dell'art. 24 comma 4 del D. Lgs. 50/2016.

## **ART. 6**

### **AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' OGGETTO DI INCENTIVAZIONE**

1. Per ogni affidamento ammesso a incentivo, il competente Direttore d'Area individua il Responsabile del Procedimento e l'importo presunto della quota di cui all'art. 113 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, con le modalità di cui all'art. 2 del presente Regolamento.
2. Sulla base del principio di un'equa distribuzione e di un equo utilizzo delle professionalità e delle risorse disponibili, per ogni affidamento il Responsabile del Procedimento individua:

#### **Per i lavori:**

Prima di avviare l'attività di programmazione delle OO.PP. i dipendenti ai quali affidare le eventuali mansioni di supporto alla programmazione.

Prima dell'espletamento delle procedure di appalto: il Verificatore, ove necessario; i collaboratori responsabili delle attività di predisposizione e controllo delle procedure di gara e di stipula del contratto; il Direttore generale dei Lavori e, di concerto con esso, i direttori operativi (ivi compresi, ove necessari, il coordinatore per la sicurezza in esecuzione nel caso in cui tale funzione non sia assolta dal Direttore dei Lavori e i direttori delle opere strutturali, architettoniche, elettrotecniche, termotecniche e geotecniche) e gli ispettori di cantiere.

Entro 30 giorni dalla data di ultimazione dei lavori: i Collaudatori statico e tecnico-amministrativo ove necessari e, di concerto con questi, i dipendenti a cui affidare le mansioni di supporto al collaudo dell'opera. Qualora si renda necessaria la nomina in corso d'opera dei Collaudatori, i predetti incarichi saranno definiti entro 30 giorni dalla sottoscrizione del verbale di consegna dei lavori.

#### **Per i servizi e le forniture:**

Prima di avviare la definizione del disciplinare di affidamento: gli eventuali collaboratori che supportano il RUP nella stesura del disciplinare di affidamento.

Prima dell'espletamento delle procedure di affidamento: i collaboratori responsabili delle attività di predisposizione e controllo delle procedure di gara e di stipula del contratto; il Direttore dell'esecuzione.



Entro 30 giorni dalla data di ultimazione della commessa: l'Ispettore di commessa.

## ART. 7

### MODALITA' DI RIPARTIZIONE DEL FONDO DI INCENTIVAZIONE PER L'ATTIVITA' DI REALIZZAZIONE DI UN'OPERA PUBBLICA

1. La quota di cui al precedente art. 3 è suddivisa come segue tra le seguenti categorie operative, ove presenti:

Categorie operative	% assegnata
Programmazione della spesa per investimenti	5 %
Verifica preventiva dei progetti	8 %
Predisposizione e controllo delle procedure di gara	10 %
Predisposizione e controllo delle procedure di esecuzione dei contratti pubblici	2 %
Responsabile Unico del Procedimento	10 %
Direzione dei lavori e Direzione dell'esecuzione	50 %
Collaudo	15 %
totale	100%

2. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni svolte mediante incarichi professionali, o da personale dell'Ente con qualifica dirigenziale, oppure prive del positivo accertamento delle specifiche attività svolte dai dipendenti interessati, costituiscono economie che andranno ad incrementare la quota parte del fondo di cui all'art. 2 comma 6.
3. Nel caso di consulenza esterna di qualsiasi tipo alle attività oggetto di incentivazione, le quote assegnate ai dipendenti che di tali consulenze beneficiano direttamente saranno ridotte della quota percentuale di incidenza del costo della consulenza sul costo dell'equivalente incarico esterno globale, stimato in conformità alle vigenti tariffe professionali.

## ART. 8

### ATTRIBUZIONE DELLE QUOTE DI INCENTIVAZIONE PER L'ATTIVITA' DI REALIZZAZIONE DI UN'OPERA PUBBLICA

1. Le quote teoricamente spettanti ad ognuno dei profili professionali presenti, quantificate come indicato al precedente art. 7, sono attribuite con i seguenti criteri:
- a) Responsabile Unico del Procedimento: La quota prevista è attribuibile integralmente al RUP, come definito all'Art. 4, comma 1, lett. a), nel caso in cui non si avvalga di alcun collaboratore. In caso contrario, essa è ripartita in base ai seguenti pesi, in funzione dei profili presenti:

qualifica	Peso
Responsabile Unico del Procedimento	8.0
Cat. D con P.O.	4.0
Cat. D	3.5
Cat. C	2.5
Altre qualifiche inferiori	1.5

Di norma, e salvo casi motivati, per ogni singolo procedimento, oltre ai responsabili di cui alle lett. h), i) dell'Art. 4, comma 1, il RUP è tenuto a designare direttamente uno specifico ed

idoneo staff di collaboratori diretti definiti alla lett. j) dell'Art. 4, comma 1, individuato volta per volta in relazione alla complessità del procedimento.

b) Predisposizione e controllo delle procedure di gara;

Predisposizione e controllo delle procedure di esecuzione dei contratti pubblici:

La quota prevista è attribuita integralmente ai Responsabili assegnatari di tali funzioni, come definiti all'Art. 4, comma 1, lett. h), i), nel caso in cui non si avvalgano di alcun collaboratore. In caso contrario, essa è ripartita in base ai seguenti pesi, in funzione dei profili presenti:

<b>qualifica</b>	<b>Peso</b>
Responsabile della mansione	5.0
Cat. D con P.O.	4.0
Cat. D	3.5
Cat. C	2.5
Altre qualifiche inferiori	1.5

Di norma, e salvo casi motivati, per ogni singolo procedimento i Responsabili di mansione sono tenuti a designare direttamente uno specifico ed idoneo staff di collaboratori, individuato volta per volta in relazione alla complessità del procedimento.

c) Programmazione della spesa per investimenti: La quota prevista è attribuita ai collaboratori del Dirigente responsabile delle attività di programmazione, come definiti all'Art. 4, comma 1, lett. e), in base alle seguenti quote:

<b>qualifica</b>	<b>Peso</b>
Dirigente	5.0
Cat. D con P.O.	4.0
Cat. D	3.0
Cat. C	2.0
Altre qualifiche inferiori	1.0

La quota sarà in ogni caso ripartita con riferimento ad una somma di pesi non inferiore a 10; l'eventuale quota non ripartita andrà ad incrementare la quota parte del fondo di cui all'art. 2 comma 6.

d) Verifica preventiva dei progetti: La quota prevista è attribuita integralmente al Verificatore, come definito all'Art. 4, comma 1, lett g). Essa si intende di norma riferita all'intera procedura di verifica del progetto in tutte le sue fasi di elaborazione. Ove i livelli di progettazione siano ridotti, la prima fase di verifica utile si intende comprensiva delle precedenti non realizzate. Nel caso in cui i vari livelli di progettazione non siano verificati dal medesimo soggetto, si applicano le seguenti quote:

<b>qualifica</b>	<b>Quota</b>
Progetto di fattibilità tecnica ed economica	0.5 %
Progetto definitivo	2.5 %
Progetto esecutivo	5.0 %

- e) Direttore Generale dei Lavori: La quota prevista è attribuita integralmente al soggetto assegnatario di tale funzione, come definito all'art. 4, comma 1, lett. b), nel caso in cui non si avvalga di nessuno dei collaboratori indicati all'Art. 4 lett. b.1), b.2), b.3), b.4), b.5), b.6), f). In caso contrario, si assegnano ad ognuna delle categorie di professionalità presenti le seguenti aliquote:

<b>categoria</b>	<b>Peso</b>
Direttore generale dei lavori	10.0
Direttore operativo di cui all'art. 4, comma 1, lett. b.6)	7.0
Direttori operativi di cui all'art. 4, comma 1, lett. b.1) ÷ b.5)	5.0
Direttori operativi di cui all'art. 4, comma 1, lett. f)	4.0
Ispettore di Cantiere	3.0

Al Direttore dei Lavori che svolge anche le funzioni di cui all'art. 4, comma 1, lett. b.6) spettano entrambe le quote relative a tali mansioni.

Analogamente nel caso in cui non sia il Direttore dei Lavori a svolgere le funzioni di cui all'art. 4, comma 1, lett. b.6), bensì queste siano affidate ad uno dei Direttori Operativi di cui alle lett. b.1) ÷ b.5), f).

La quota sarà in ogni caso ripartita con riferimento ad una somma di pesi non inferiore a 14; l'eventuale quota non ripartita andrà ad incrementare la quota parte del fondo di cui all'art. 2 comma 6.

- f) Direttore dell'esecuzione: La quota prevista è attribuita integralmente al soggetto assegnatario di tale funzione, come definito all'Art. 4, comma 1, lett. k), nel caso in cui non si avvalga di alcun collaboratore. In caso contrario, si assegnano ad ognuna delle categorie di professionalità presenti le seguenti aliquote:

<b>categoria</b>	<b>Peso</b>
Direttore dell'esecuzione	10.0
Cat. D con P.O.	4.0
Cat. D	3.5
Cat. C	2.5
Altre qualifiche inferiori	1.5

La quota sarà in ogni caso ripartita con riferimento ad una somma di pesi non inferiore a 16; l'eventuale quota non ripartita andrà ad incrementare la quota parte del fondo di cui all'art. 2 comma 6.

- g) Collaudo: nel caso di lavori, detta  $x$  il rapporto fra l'importo dei lavori soggetti a collaudo statico e l'importo totale dei lavori ( $x = I_s/I_t$ ), la quota complessivamente prevista per il collaudo è suddivisa come segue fra Collaudo Statico e Collaudo Tecnico-Amministrativo:

- Collaudo statico:  $Q_s = 6x^3 - 21x^2 + 24x$  [0% ≤  $Q_s$  ≤ 9%]
- Collaudo tecnico-amministrativo:  $Q_{ta} = -6x^3 + 21x^2 - 24x + 15$  [15% ≥  $Q_{ta}$  ≥ 6%]
- Certificato di regolare esecuzione: Nei casi in cui il certificato di collaudo tecnico-amministrativo sia sostituito dal certificato di regolare esecuzione, il 50% della quota calcolata per il collaudo tecnico-amministrativo è attribuita in base al numero dei

partecipanti allo staff di direzione dei lavori, con i seguenti pesi relativi alle diverse professionalità:

categoria	Peso
Direttore generale dei lavori	10.0
Direttore operativo di cui all'art. 4, comma 1, lett. b.6)	7.0
Direttori operativi di cui all'art. 4, comma 1, lett. b.1) ÷ b.5)	5.0
Direttori operativi di cui all'art. 4, comma 1, lett. f)	4.0
Ispettore di Cantiere	3.0

Nel caso invece di Servizi e/o Forniture, la quota prevista è attribuita integralmente all'Ispettore della Commessa come definito all'art. 4, comma 1, lett. l), ove presente. Nei casi in cui, invece, il Certificato di verifica di conformità è sostituito dal certificato di regolare esecuzione, trattandosi di adempimento che esula dalle competenze del Direttore dell'esecuzione, la quota all'uopo prevista andrà a incrementare la quota parte del fondo di cui all'art. 2 comma 6.

- Nel caso in cui, ove consentito dalla vigente normativa, ad un singolo dipendente facciano capo più attività oggetto di incentivazione, le relative quote saranno cumulate. Non sono tuttavia cumulabili le mansioni di Direttore dei Lavori con quelle di Direttore Operativo e/o di Ispettore di Cantiere (fatto salvo quanto previsto all'art. 8, comma 1, lett. e), penultimo periodo), come pure non sono cumulabili le mansioni di Direttore Operativo con quelle di Ispettore di Cantiere, sia nell'ambito della direzione lavori che in quello del collaudo.
- Il Direttore dell'Area, di concerto con il Responsabile del Procedimento incaricato, assegna le quote tabellari ai singoli dipendenti sulla base dell'effettiva partecipazione alle attività oggetto di incentivazione, avendo facoltà di applicare gli aggiustamenti che si rendessero eventualmente necessari, sentito lo staff interessato, qualora la rigida applicazione dei criteri di attribuzione sopra esposti dia luogo a ripartizioni disomogenee tra il personale rispetto alle effettive mansioni svolte.
- Ai sensi di quanto previsto all'art. 113 comma 2 del D. Lgs. 50/2016, ove si siano riscontrati maggiori costi e/o dilatazione dei tempi di esecuzione riconducibili a responsabilità dirette da parte del personale incentivato, con particolare riferimento alle varianti di cui all'art. 106 comma 2 lett. b) ultimo periodo del citato D. Lgs. 50/2016 e ai maggiori costi e/o ritardi dovuti ad accertate inadeguatezze nella direzione dei lavori e/o nella direzione dell'esecuzione, le quote effettivamente liquidabili a consuntivo, così come sopra determinate, sono ridotte proporzionalmente ai maggiori costi e all'allungamento dei tempi subiti come segue:

$$I_r = I_t \times \left(1 - \frac{5 \times C_p}{C_c}\right) \times \left(1 - \frac{2 \times T_p}{T_c}\right)$$

- dove:
- $I_r$  = Incentivo effettivamente ripartibile
  - $I_t$  = Incentivo teorico come quantificato ai sensi dei precedenti artt. 2, 7, 8
  - $C_p$  = Costo perizia di variante [ $C_p \leq 0.2 C_c$ ]
  - $C_c$  = Importo lavori contrattuale
  - $T_p$  = Incremento dei tempi di esecuzione per effetto della variante [ $T_p \leq 0.5 T_c$ ]
  - $T_c$  = Tempo contrattuale

- Sono oggetto di decurtazione, con le modalità sopra indicate, le sole quote riferite al personale direttamente responsabile dei maggiori costi o delle dilazioni di tempo contestate, ferme restando

le quote spettanti al personale estraneo al verificarsi di tali accadimenti. L'individuazione delle fattispecie che costituiscono presupposto per la riduzione dell'incentivo e dei dipendenti ai quali si devono applicare le corrispondenti riduzioni competono al Direttore d'Area o, ove anche quest'ultimo faccia parte dello staff oggetto del provvedimento, al Direttore Generale dell'Amministrazione o, in sua assenza, al Segretario Generale.

6. Nei casi di diseconomie e/o ritardi imputabili ai dipendenti, fatta salva la valutazione di responsabilità di tipo disciplinare, amministrativa e contabile, il Responsabile cui compete la contestazione ai sensi del precedente capoverso, contesta per iscritto gli errori e/o ritardi. Lo stesso, prima di adottare l'atto definitivo di accertamento, è tenuto a valutare le giustificazioni addotte dai dipendenti.
7. Le quote che non vengono ripartite, ivi comprese le quote che, in relazione al ruolo ricoperto, spetterebbero al personale con qualifica dirigenziale, come pure le riduzioni di quote conseguenti a improprie lievitazioni di costo e di tempo, andranno a incrementare la quota parte del fondo di cui all'art. 2 comma 5.

## **ART. 9**

### **ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITA' OGGETTO DI INCENTIVAZIONE**

1. Le attività oggetto di incentivazione dovranno essere svolte all'interno del normale orario di lavoro.
2. Le spese necessarie per l'esecuzione delle attività oggetto di incentivazione rientrano nelle normali spese di gestione degli uffici, sia per quanto riguarda i materiali di consumo, che per quanto riguarda l'effettuazione di eventuali trasferte necessarie per lo svolgimento delle attività stesse.
3. Tutto il materiale prodotto resta nella piena proprietà dell'Amministrazione e potrà essere utilizzato senza che ciò determini il diritto a ulteriori compensi oltre a quelli stabiliti nel presente regolamento.

## **ART. 10**

### **FINANZIAMENTO DEL FONDO**

1. Gli oneri per la corresponsione del fondo fanno carico agli stanziamenti previsti per la realizzazione dei singoli lavori, servizi e forniture ammessi alla costituzione del fondo stesso, negli stati di previsione di spesa mediante inserimento nel quadro economico dell'intervento dell'accantonamento previsto ai sensi del presente regolamento.
2. Qualora nel quadro economico dei singoli lavori, servizi o forniture in corso d'opera o ultimati, ammessi alla costituzione del fondo, non sia stato previsto il corretto accantonamento, si provvederà a rendere l'intervento conforme alla disciplina del presente regolamento, mediante rettifica e approvazione di un nuovo quadro economico.

## **ART. 11**

### **LIQUIDAZIONE DELL'INCENTIVO PER L'ATTIVITA' DI REALIZZAZIONE DI UN'OPERA PUBBLICA**

1. L'intero ammontare del fondo relativo ad una determinata opera o lavoro come quantificato ai sensi dell'art. 2, ivi comprese le quote per eventuali varianti ammissibili in corso d'opera, viene

reso disponibile contestualmente all'approvazione degli atti di collaudo dell'affidamento al quale si riferisce, a cura del Direttore dell'Area Finanziaria, previa liquidazione del corrispettivo da parte del Responsabile Unico del Procedimento.

2. Nei limiti degli accantonamenti previsti nei quadri economici degli affidamenti che accedono al fondo, e previa verifica da parte del Direttore d'Area competente dell'effettivo svolgimento delle prestazioni assegnate, le quote attribuite ad ogni dipendente, comprensive delle quote aggiuntive conseguenti all'eventuale attivazione in corso d'opera di perizie di varianti suppletive ammissibili, individuate con le modalità di cui ai precedenti articoli, saranno liquidabili all'emissione dell'atto di approvazione delle risultanze di collaudo (certificato di collaudo tecnico-amministrativo o certificato di regolare esecuzione, ove questo sostituisca il certificato di collaudo, ai sensi dell'art. 102 del D. Lgs. 50/2016, per i lavori; certificato di verifica di conformità per i servizi e le forniture).
3. Il controllo del rispetto del limite del 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo di cui all'art. 3, comma 10) è effettuato dall'ufficio personale in sede di erogazione e sulla base dell'ordinario trattamento spettante al dipendente. L'eventuale quota spettante oltre tale limite non viene erogata e va ad incrementare la quota parte del fondo di cui all'art. 2 comma 6.
4. Non è possibile effettuare compensazioni, né ritardare artificiosamente una liquidazione per eludere il predetto limite.
5. Nel caso in cui, per qualsiasi motivazione, siano state erogate somme in eccesso, queste vengono recuperate con modalità concordate fra le parti e nel rispetto delle norme vigenti.
6. Al verificarsi delle condizioni per la liquidazione degli incentivi come sopra indicato, per ogni affidamento assoggettato ad incentivazione ai sensi del presente regolamento il competente Direttore d'Area predispone specifico atto di impegno riportante i nominativi dei dipendenti ammessi ad incentivazione, il corrispettivo lordo complessivo dell'incentivo ad essi assegnato e copia delle schedature comprovanti il corrispettivo indicato e lo inoltra al Dirigente del Servizio Personale che, di norma entro trenta giorni dal riscontro di tale atto, provvederà alla materiale liquidazione delle quote, nei limiti degli importi stanziati in Bilancio a tale titolo, ovvero degli accantonamenti previsti nei quadri economici dei lavori che accedono al fondo.
7. Ogni atto di approvazione delle risultanze di collaudo (certificati di collaudo tecnico-amministrativo, certificati di verifica di conformità, certificati di regolare esecuzione) sarà accompagnato dalle schedature indicanti gli assegnatari degli incentivi di cui al presente regolamento e le quote ad essi assegnate.

## **ART. 12**

### **VALIDITA' DEL PRESENTE REGOLAMENTO E SUA ENTRATA IN VIGORE**

1. Il presente regolamento disciplina la costituzione del fondo di cui all'art. 113 comma 2 del D. Lgs. 50/2016 e la determinazione e l'assegnazione di tutti gli incentivi di cui al successivo comma 3, riferiti alle seguenti attività:
  - lavori pubblici, con la sola esclusione delle attività inerenti la programmazione della spesa per investimenti, i cui progetti esecutivi siano stati approvati a far data dal 18.04.2016 con l'eccezione del periodo di efficacia del D.L. 32/2019;
  - programmazione della spesa per investimenti che trovino primo inserimento a partire dal programma delle OO.PP. 2020-2022;

- servizi e forniture per i quali sia stato nominato il Direttore dell'esecuzione, le cui determinazioni a contrarre siano state adottate a far data dal 18.04.2016;
  - Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno successivo all'avvenuta esecutività del relativo atto di approvazione da parte dell'Amministrazione.
2. Nel periodo di efficacia del D.L. 32/2019 si ritiene efficace, per quanto applicabile e coerente, il Regolamento applicativo dell'art. 93 del Decreto legislativo 163/2006.

## **ART. 13**

### **NORME TRANSITORIE E FINALI**

1. Sono fatti salvi gli atti procedurali di nomina dei Responsabili del Procedimento effettuati antecedentemente all'approvazione del Presente Regolamento.
2. Il presente regolamento costituisce disciplina delle situazioni pregresse rispetto alla data di entrata in vigore dello stesso nel rigoroso rispetto dei limiti e dei parametri che la normativa, applicabile al tempo di tali situazioni imponeva. Sono pertanto liquidabili gli incentivi di cui al presente regolamento a fronte di risorse già accantonate secondo criteri conformi con quelli in vigore al tempo dell'attività incentivabile (Cfr. Deliberazione n. 31/2019 Corte dei Conti sezione regionale di controllo per la Liguria).
3. Gli incentivi tecnici previsti dall'articolo 113, comma 2, del decreto legislativo n. 50/2016, così come integrato dal comma 5-bis dello stesso articolo, maturati nel periodo temporale che decorre dalla data di entrata in vigore dello stesso, fino al giorno anteriore all'entrata in vigore del citato comma 5-bis (1° gennaio 2018), sono da includere nel tetto dei trattamenti accessori di cui all'articolo 1, comma 236, della legge n. 208/2015, successivamente modificato dall'articolo 23 del d.lgs. n. 75/2017, pur se la provvista dei predetti incentivi sia già stata predeterminata nei quadri economici dei singoli appalti, servizi e forniture (Cfr. Deliberazione Corte dei Conti Sezione autonomie n. 26/2019). Rilevano pertanto le attività svolte in tale periodo.
4. I criteri e le modalità di liquidazione delle somme relative a procedimenti avviati precedentemente all'entrata in vigore del D. Lgs. 50/2016 continuano ad essere riferiti ai regolamenti applicabili alla data di approvazione dei progetti esecutivi cui si riferiscono. Le somme determinate in applicazione dei regolamenti sopra citati si intendono tutte comprensive degli oneri riflessi.
5. Nell'ambito degli affidamenti di competenza, relativamente alle opere per le quali si sono già verificate le condizioni per la liquidazione degli incentivi in parola il Direttore d'Area procederà ad impegnare le somme già accantonate in un unico atto riepilogativo.